AUMENTO DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE DAL 01/01/2023

Gentili Signore, Egregi Signori,
con il Decreto 13.12.2022, pubblicato sulla G.U. 15.12.2022, n. 292, il MEF ha stabilito che *"la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile* ***è fissata al 5 per cento*** *in ragione d'anno, con decorrenza* ***dal 1° gennaio 2023****"*.

Dal 2019 la misura del tasso di interesse legale ha subito le seguenti modifiche:

Normativa di riferimento	Decorrenza	Tasso di interesse legale
DM 12.12.2018	dall'1.1.2019	0,80%
DM 12.12.2019	dall'1.1.2020	0,05%
DM 11.12.2020	dall'1.1.2021	0,01%
DM 13.12.2021	dall'1.1.2022	1,25%
DM 13.12.2022	**dall'1.1.2023**	**5,00%**

La variazione del tasso di interesse legale ha effetto sulla regolazione dei rapporti tra debitore - creditore, sulla determinazione dell'usufrutto vitalizio e sulla regolarizzazione delle violazioni tramite l'istituto del ravvedimento.

REGOLAZIONE RAPPORTI DEBITORE - CREDITORE

La nuova misura degli interessi legali è applicabile dall'1.1.2023 ai **crediti** a prescindere dalla data in cui gli stessi sono sorti (salvo specifiche deroghe contrattuali o di legge).
In particolare, la modifica interessa una serie di rapporti economici tra le parti disciplinati dal Codice Civile, tra i quali ad esempio:

- danni nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224);
- interessi nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1282);
- interessi compensativi sul prezzo (art. 1499);
- anticipazione all'affittuario (art. 1652);
- interessi sulle somme riscosse, contratto di mandato, a carico del mandatario (art. 1714);
- spese e compenso del mandatario (art. 1720);
- interessi, contratto di mutuo (art. 1815);
- interessi, conto corrente (art. 1825).

La modifica del tasso degli interessi legali opera anche in materia di **locazioni immobiliari**, relativamente al calcolo degli interessi maturati a favore del conduttore sul deposito cauzionale.

Per i crediti riferiti a **operazioni di natura commerciale** che hanno ad oggetto, in via esclusiva o prevalente, la cessione di beni o la prestazione di servizi a titolo oneroso, gli interessi "automatici" **non sono determinati** con riferimento alla misura dell'interesse legale bensì sulla base del **tasso di interesse fissato semestralmente dalla BCE**, maggiorato di 8 punti percentuali (12 per i prodotti alimentari deteriorabili).

DETERMINAZIONE USUFRUTTO VITALIZIO

Considerato che l'usufrutto vitalizio è determinato sulla base della seguente formula:

Valore usufrutto vitalizio = valore proprietà x tasso legale x coefficiente

la variazione del tasso si riflette anche sulla determinazione del relativo valore.

Va considerato che:

- il coefficiente è tanto più elevato quanto inferiore è l'età dell'usufruttuario;
- il valore della **nuda proprietà** risulta per differenza tra il valore della proprietà e il valore dell'usufrutto.

Valore nuda proprietà = valore proprietà - valore usufrutto

Con il Decreto 20.12.2022 n. 304, il MEF ha approvato i nuovi coefficienti utilizzabili dal 1.1.2023 per il calcolo del valore dell'usufrutto e della nuda proprietà applicando il nuovo tasso di interesse legale del 5%.

RAVVEDIMENTO

Il tasso di interesse legale si riflette altresì sulla determinazione degli interessi dovuti al fine di regolarizzare, tramite il **ravvedimento** ex art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, le omissioni / irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi (IVA, IRPEF, ritenute, ecc.). L'aumento del tasso di interesse legale si traduce dall'1.1.2023 in un incremento del costo del ravvedimento.

Per la **regolarizzazione nel 2023** di violazioni **commesse nel 2022** gli interessi devono essere calcolati con riferimento al **tasso applicabile in ciascuna annualità** e pertanto nella misura dello 1,25% fino al 31.12.2022 e 5% dall'1.1.2023.

Siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti

SPITALER FREI & PARTNER

Dott. Florian Frei Dott. Lutz Spitaler